**CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L’INTERVENTO DI “RIPARAZIONE DANNI CON RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE “G. LEOPARDI”, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016”.**

**CUP: G46F19000360004 – CIG: 859228738A**

**Sommario**

[ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO 2](#_Toc62478400)

[ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ 2](#_Toc62478401)

[ART. 3 – OBBLIGO A CARICO DELL’AFFIDATARIO 4](#_Toc62478402)

[ART. 4 – OBBLIGO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 5](#_Toc62478403)

[ART. 5 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI 5](#_Toc62478404)

[ART. 6 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 7](#_Toc62478405)

[ART. 7 – DURATA DEL SERVIZIO 7](#_Toc62478406)

[ART. 8 – IMPORTO DEL CONTRATTO 8](#_Toc62478407)

[ART. 9 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 9](#_Toc62478408)

[ART. 10 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 9](#_Toc62478409)

[ART. 11 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 10](#_Toc62478410)

[ART. 12 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ 10](#_Toc62478411)

[ART. 13 – MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO 10](#_Toc62478412)

[ART. 14 – CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 11](#_Toc62478413)

[ART. 15 – FALLIMENTO ED ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL’AFFIDATARIO 11](#_Toc62478414)

[ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO 12](#_Toc62478415)

[ART. 17 – SUBAPPALTO 12](#_Toc62478416)

[ART. 18 – TUTELA DEI LAVORATORI 12](#_Toc62478417)

[ART. 19 – SICUREZZA 13](#_Toc62478418)

[ART. 20 – ELEZIONI DI DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO 13](#_Toc62478419)

[ART. 21 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI 13](#_Toc62478420)

[ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 13](#_Toc62478421)

[ART. 23 – GARANZIA DEFINITIVA 14](#_Toc62478422)

[ART. 24 – OBBLIGHI ASSICURATIVI 14](#_Toc62478423)

[ART. 25 – PENALI 15](#_Toc62478424)

[ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 15](#_Toc62478425)

[ART. 27 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA 15](#_Toc62478426)

[ART. 28 – RECESSO 17](#_Toc62478427)

[ART. 29 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 17](#_Toc62478428)

[ART. 30 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 17](#_Toc62478429)

[ART. 31 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 18](#_Toc62478430)

[ART. 32 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE 18](#_Toc62478431)

[ART. 33 – SPECIFICHE TECNICHE 19](#_Toc62478432)

[ART. 34 – ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 20](#_Toc62478433)

[ART. 35 – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESO L’INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 20](#_Toc62478434)

[ART. 36 – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESO L’INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 21](#_Toc62478435)

[ART. 37 – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 21](#_Toc62478436)

[ART. 38 – NORMA DI CHIUSURA 22](#_Toc62478437)

# ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento di tutti i servizi di ingegneria e architettura necessari per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di “Riparazione danni con restauro e miglioramento sismico del Teatro Comunale “G. Leopardi”, danneggiato dagli eventi sismici del 2016”, sito in p.zza A. Gentili.

2. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato prestazionale d’appalto.

# ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

1.Le prestazioni oggetto dell’incarico che si intende affidare sono, nel dettaglio le seguenti:

* Redazione del progetto definitivo (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). La fase della progettazione definitiva sarà costituita dalle seguenti prestazioni (per il dettaglio relativo a ciascuna categoria si rimanda all’elaborato “Determinazione del Corrispettivo”):

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| ***b.III) PROGETTAZIONE DEFINITIVA*** |

 |
| *Codice* | *Prestazione* |
| QbII.01 | Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti,eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie |
| QbII.05 | Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico |
| QbII.14 | Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti  |
| QbII.15 | Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti  |
| QbII.18 | Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) |
| QbII.20 | Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) |
| QbII.23 | Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC |

* Redazione del progetto esecutivo (art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) che verrà predisposto subito dopo aver redatto il progetto definitivo. La fase della progettazione esecutiva sarà costituita dalle seguenti prestazioni (per il dettaglio relativo a ciascuna categoria si rimanda all’elaborato “Determinazione del Corrispettivo”):

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| ***b.II) PROGETTAZIONE ESECUTIVA*** |

 |
| *Codice* | *Prestazione* |
| QbIII.01 | Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi |
| QbIII.02 | Particolari costruttivi e decorativi |
| QbIII.03 | Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera |
| QbIII.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  |
| QbIII.05 | Piano di manutenzione dell'opera |
| QbIII.07 | Piano di Sicurezza e Coordinamento |

* Servizi relativi all’esecuzione dei lavori (art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; D. M.I.T. 7 marzo 2018, n. 49) che verranno realizzati in fase di esecuzione dei lavori. Tali incarichi rappresentano una riserva di affidamento e potranno essere affidati definitivamente solo dopo l’approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, ai sensi dell’art. 4 comma 4 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n.56 del 10/05/2018 e ss.mm.ii. La fase dei servizi esecutivi sarà costituita dalle seguenti prestazioni (per il dettaglio relativo a ciascuna categoria si rimanda all’elaborato “Determinazione del Corrispettivo”):

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| ***c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI*** |

 |
| *Codice* | *Prestazione* |
| QcI.01 | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |
| QcI.05 | Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo |
| QcI.07 | Variante delle quantità del progetto in corso d'opera |
| QcI.09 | Contabilità dei lavori a misura |
| QcI.11 | Certificato di regolare esecuzione |
| QcI.12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione |

2. Il servizio comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi e la partecipazione a tutti gli incontri necessari per l’ottenimento dei dovuti pareri, nulla osta, autorizzazioni, che saranno richiesti dal committente, da qualsiasi altra autorità pubblica e/o dagli enti gestori dei relativi sottoservizi (Enel, Gas, Telecom, Idrico/Fognario, ecc.).

3. Sulla base dell’importo presunto dei lavori è stato stimato l’ammontare del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura richiesti. Ai fini della determinazione del corrispettivo è da considerarsi la seguente qualificazione e importo dei lavori:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIE D’OPERA | ID. OPERE | GradoComplessità<<**G**>> | CostoCategorie(€)<<**V**>> | ParametriBase<<**P**>> |
| Codice | Descrizione |
| EDILIZIA | E.22 | *Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza* | 1,55 | 500.000,00 | 8,253% |
| STRUTTURE | S.04 | *Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.* | 0,90 | 460.000,00 | 8,431% |
| IMPIANTI | IA.01 | *Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio* | 0,75 | 50.000,00 | 16,195% |
| IMPIANTI | IA.03 | *Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice* | 1,15 | 50.000,00 | 16,195% |
|  |  |  |  | **1.060.000,00** | **TOTALE** |

Dove:

- Per categoria, ai fini dell’individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico ID Opere;

- Per ID Opere si intende l’identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016;

- Per grado di complessità si intende il coefficiente G riportato nella stessa tavola Z-1 in corrispondenza del relativo ID opere.

4. Il limite finanziario da rispettare quale importo complessivo delle opere da progettare con il servizio in oggetto è pari a **€ 1.650.000,00**, comprensivo dei lavori da porre a base di gara. Il progettista è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell’opera nel rispetto di tale limite economico. L’eventuale superamento di tali importi dovrà essere oggettivamente motivato e preventivamente concordato con l’Amministrazione Comunale.

5. Il numero di professionisti richiesti per l’espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto deve comprendere le seguenti figure professionali, che costituiranno il gruppo di lavoro minimo:

- n. 1 professionista responsabile della progettazione edile e architettonica;

- n. 1 professionista responsabile della progettazione strutturale;

- n. 1 professionista responsabile della direzione dei lavori;

- n. 1 professionista responsabile della progettazione degli impianti tecnologici;

- n. 1 professionista responsabile della progettazione dell’impianto antincendio;

- n. 1 soggetto abilitato al coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008);

- n. 1 soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali per la direzione lavori (ai sensi art. 147 comma 6 del Codice).

6. È possibile che più di una professionalità inerente al servizio di architettura e ingegneria possa coincidere in uno stesso soggetto purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni. In ogni caso dovrà essere indicata già nella fase di offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex art. 24 Comma 5, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

7. Ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto Affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi – ove costituiti – previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

8. Nel gruppo di professionisti è anche ammessa la presenza di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui all’art. 2 comma 5 del presente Capitolato, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

9. Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate preventivamente dall’Amministrazione. Gli eventuali nuovi professionisti dovranno possedere gli stessi requisiti, o superiori, richiesti per i professionisti sostituiti.

10. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno e comunque con una **periodicità non inferiore a 15 giorni**.

* 1. 11. L’incarico dovrà tenere conto delle seguenti fasi prestazionali obbligatorie:
	2. a) Progettazione secondo i due livelli di progettazione, in attuazione dell’art. 23 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
	3. b) Servizi esecutivi (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione).
	4. Il servizio comprende:
	5. - La predisposizione di ulteriori elaborati e/o integrazioni che potranno essere richiesti a seguito di conferenza di servizi decisoria inerente pareri per l’approvazione del progetto;
	6. - Ulteriori elaborati grafici e tecnici che saranno richiesti dal R.U.P.;
	7. 12. La progettazione inoltre dovrà essere redatta utilizzando il *Prezziario Unico del Cratere del Centro Italia 2018* ai sensi dell’art. 6, comma 7, del D.L. 189/2016, approvato con Ordinanza n.58 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 4 luglio 2018.

# ART. 3 – OBBLIGO A CARICO DELL’AFFIDATARIO

1. L’Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato con l’obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente. Sono a carico dell’Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente o necessarie al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

2. La stipulazione del contratto da parte dell’Affidatario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.

3. La stipulazione del contratto da parte dell’Affidatario del servizio equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.

4. Per le prestazioni di carattere progettuale l’Affidatario si impegna a introdurre, entro il termine comunicato dal Responsabile del Procedimento che non potrà comunque essere inferiore a 15 giorni naturali consecutivi, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari dalle competenti autorità e dal committente, alle quali il progetto sarà sottoposto per l’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, il tutto senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

5. Qualora l’Affidatario non adegui il progetto definitivo ed esecutivo entro il termine perentorio assegnato dal Responsabile del Procedimento, si procederà all’applicazione della penale giornaliera indicata all’art. 25, comma 1, del presente capitolato.

6. Il ritardo per l’adeguamento del progetto definito ed esecutivo – di cui al periodo precedente – superiore ai 30 (trenta) giorni naturali consecutivi sarà considerato grave inadempimento contrattuale che consentirà all’Amministrazione appaltante di procedere alla risoluzione contrattuale, come previsto ai successivi artt. 26 e 27 del presente capitolato e ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria – escluso l’originario contraente – ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

7. Gli elaborati progettuali dovranno essere forniti in minimo n. 2 copie cartacee, anche a colori, timbrate e firmate in originale e n. 2 copie su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole ecc).

8. Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o compatibile DOCX, XLS; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili; le immagini in formato JPG o TIFF. Si comprendono anche i formati RTE, RVT, PWE, XPWE e altri formati, previo accordo con l’Amministrazione.

9. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo, il Committente può richiedere all’Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

# ART. 4 – OBBLIGO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. L’Amministrazione si impegna a trasmettere all’Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d’incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali in suo possesso, ai rilievi svolti e ai documenti di qualunque genere in suo possesso che si renderanno necessari per il servizio di progettazione.

2. L’Amministrazione si impegna, inoltre, a:

• fornire le indicazioni in suo possesso circa i sottoservizi. Sarà tuttavia onere del Professionista chiedere direttamente all’Ente gestore eventuali ulteriori informazioni;

• inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;

• garantire su richiesta dell’Affidatario il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo. L’Affidatario del servizio potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l’espletamento dei sopralluoghi ritenuti opportuni.

3. La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente comporterà la sospensione di cui all’art. 11.

4. La Stazione appaltante si impegna a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del Procedimento.

# ART. 5 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

1. D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
2. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
3. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
4. Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
5. D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
6. Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
7. Decreto ministeriale 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.
8. D.M. del MiBACT n. 154 del 22 agosto 2017 - Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;
9. D.lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii. - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
10. Norme Tecniche per le Costruzioni - Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative che interverranno nel corso dell’esecuzione del contratto, per quanto applicabili;
11. Le norme del codice civile;
12. Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;
13. D.M. 25 giugno 2015 – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;
14. D.M. 11 ottobre 2017 – Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, pubblicato nella G.U. serie generale nr.259 del 06/11/2017;
15. D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
16. D.Lgs. 139/2006 e ss.mm.ii. (ex legge 818/84) – Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
17. D.M. 5 agosto 2011 – Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139;
18. Norme regionali in materia di lavori pubblici, edilizia, risparmio energetico e sicurezza;
19. Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.19/2017 e ss.mm.ii – Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
20. Circolare del Commissario Straordinario per la Ricostruzione prot. n.7013 del 23 maggio 2018 (C.I.R.) – “Criteri di modalità per il razionale impiego delle risorse stanziate per gli interventi di ricostruzione pubblica” e s.m.i.;
21. NTC 2018 – “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e Circolare esplicativa 21 gennaio 2019, n.7 del C.S.LL.PP recante “Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle NTC 2018”;
22. Tutte le norme statali, regionali, comprensive dei relativi regolamenti, delle istruzioni ministeriali vigenti, delle direttive e delle circolari inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche, comprese quelle che pur non avendo carattere di ufficialità, siano raccomandate dai competenti organi tecnici;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

# ART. 6 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

1. il presente capitolato prestazionale;
2. l’offerta tecnica dell’Affidatario del servizio;
3. l’offerta economica dell’Affidatario del servizio;
4. il contratto stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in forma pubblico amministrativa.

# ART. 7 – DURATA DEL SERVIZIO

1. I tempi posti a base di gara per l’espletamento del servizio sono i seguenti:

* Progetto definitivo, **settantacinque (75) giorni**, (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara);
* Progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, **quarantacinque (45) giorni**, (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara).

2. Poiché il progetto verrà sottoposto a tutti i pareri degli Enti Terzi, l’Affidatario del servizio dovrà avviare immediatamente i contatti preliminari con tali Enti, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni nella revisione del progetto stesso, fermo restando che la richiesta dei pareri avverrà a cura dell’Amministrazione, dopo la consegna di tutti gli elaborati progettuali necessari alla richiesta dei suddetti pareri.

3. Le scadenze temporali indicate al comma 1 non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell’oggetto del servizio o nella competenza dell’Affidatario (quali, a titolo di esempio, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili.

4. Qualora l’aggiudicatario non ottemperasse nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento, quest’ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l’osservanza delle condizioni disattese.

5. È facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari, dovute a cause non imputabili allo stesso professionista, impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall’Affidatario del servizio. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione viene redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso.

6. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, concordate con l’Amministrazione, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell’incarico, come previsto dal successivo art. 12.

7. I termini sono sospesi nel periodo necessario all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell’Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all’atto di assenso.

8. La sospensione non opera qualora il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

# ART. 8 – IMPORTO DEL CONTRATTO

1. I corrispettivi a base di gara per le prestazioni di cui all’art. 1 ammontano complessivamente ad € 226.785,90 (diconsi Euro duecentoventiseisettecentottantacinque/90) e sono riepilogati nella seguente tabella:

|  |  |
| --- | --- |
| FASI PRESTAZIONALI | CorrispettiviCP+S |
| b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | 55.221,71 |
| b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 51.686,81 |
| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | 119.877,38 |
|  AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € | **226.785,90** |

Essi si intendono comprensivi di spese e oneri accessori. Gli oneri previdenziali e l’IVA si intendono esclusi.

2. Gli importi dei corrispettivi sono stati determinati in via previsionale e in fase di approfondimenti progettuali non si escludono lievi variazioni all’importo dei lavori ed alla relativa ripartizione in categorie edilizie.

3. Si specifica che per il presente servizio non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI in quanto esso è ricompreso nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che viene affidato con la procedura di gara di cui al presente capitolato.

4. Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali; in particolare è a carico dell’Affidatario del servizio dell’incarico professionale ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni connesse.

5. Il corrispettivo è calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il prospetto per la determinazione della modalità di calcolo posto a base di gara, come da documento di gara denominato “Schema di Parcella”.

6. L’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato d’oneri.

7. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato d’oneri, si intende offerto dall’Affidatario del servizio in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

# ART. 9 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L’Amministrazione, prima dell’esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell’esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all’Affidatario del servizio.

2. Il Responsabile del Procedimento svolge anche le funzioni di direttore dell’esecuzione, fatte salve specifiche deleghe scritte.

3. Il direttore dell’esecuzione costituirà il riferimento dell’Affidatario del servizio per qualsiasi aspetto concernente la gestione dei rapporti contrattuali con l’Amministrazione.

# ART. 10 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L’Affidatario del servizio è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Amministrazione per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’Affidatario del servizio non adempia l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’Affidatario del servizio.

3. Il tempo stimato per lo svolgimento dell’incarico di progettazione, dalla stipula del contratto, è di 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara) in relazione alla redazione del progetto definitivo, di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara) in relazione alla redazione del progetto esecutivo.

Il termine per la redazione del progetto definitivo decorre dalla data di sottoscrizione del contratto d’incarico. Entro 75 giorni (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara) l’Affidatario del presente servizio dovrà consegnare all’Amministrazione il progetto definitivo e tutta la documentazione indispensabile per la convocazione della conferenza di servizi necessaria all’ottenimento di tutti i pareri e nullaosta di Enti e Servizi per la successiva approvazione del progetto esecutivo.

Il termine per la redazione del progetto esecutivo decorre dalla comunicazione al progettista dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo. Entro 45 giorni (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara) con decorrenza dalla comunicazione dell’ottenimento dei pareri e nulla osta precedenti nonché approvazione del definivo da parte della stazione appaltante, l’Affidatario del presente servizio dovrà consegnare all’Amministrazione appaltante il progetto esecutivo integrato e adeguato ai pareri e prescrizioni espressi dagli enti preposti.

4. In applicazione dell’articolo 32, comma 8, quarto periodo, e comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento può emettere il predetto provvedimento anche prima della stipulazione del contratto qualora il mancato avvio della progettazione determini un grave danno all’interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare; in tal caso, nell’ordine di servizio, sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l’immediato avvio della progettazione.

5. Dopo l’approvazione del progetto definitivo, il responsabile del procedimento, con l’emissione di apposito ordine di servizio, dispone che l’Affidatario dia immediatamente inizio alla progettazione esecutiva.

6. Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, o per l’importanza dei mezzi strumentali all’esecuzione del contratto, l’inizio dell’attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell’esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

7. Nel caso l’Affidatario del servizio intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’Affidatario del servizio è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

# ART. 11 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

# ART. 12 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

1. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di contratto, tenuto conto del ribasso offerto.

2. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., alle aliquote di legge.

3. I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell’art. 2 del presente Capitolato prestazionale – nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 – e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale che verrà offerto dall’aggiudicatario.

4. Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell’incarico previsti dal precedente art. 7.

# ART. 13 – MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1.I corrispettivi, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali, sono corrisposti con le modalità che seguono.

|  |
| --- |
| PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE |
| *Corrispettivi* | *Fase raggiunta della Progettazione* | *% Parcella* |
| Anticipazione | Entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio della prestazione | 20% |
| Acconto | Entro 15 (quindici) giorni dall’approvazione e validazione del progetto definitivo | 20% |
| Saldo | Entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione e validazione del progetto esecutivo | 60% |

|  |
| --- |
| DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE |
| *Corrispettivi* | *Fase raggiunta della Progettazione* | *% Parcella* |
| Acconti  | Ammontare da corrispondere rapportato all’avanzamento dei lavori attestato dall’emissione dei relativi SAL e certificati di pagamento | Fino al raggiungimento dell’80% |
| Acconto finale | Consegna atti di contabilità finale completi per la successiva approvazione | 80% |
| Saldo finale | All’emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo tecnico amministrativo | 20% |

2. La fatturazione deve avvenire dopo comunicazione da parte dell’Ufficio del RUP dell’accettazione dei SAL, dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione.

3. La liquidazione avverrà, poi entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni.

4. In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive variazioni (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), in caso di ottenimento da parte dell’Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti del Professionista/professionisti che costituiscono il Raggruppamento o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi impiegati nell’esecuzione dell’appalto, l’Amministrazione tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

6. Nel caso di RTP le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto facente parte del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima dell’emissione e trasmissione all’Amministrazione delle fatture ad opera dei professionisti mandanti del RTP, il mandatario trasmette all’Amministrazione, tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), il resoconto delle attività svolte nel periodo in esame da tutti i Professionisti facenti parte del Raggruppamento ed uno schema delle singole fatture con il riepilogo delle somme. Nello stesso resoconto dovranno essere indicate anche eventuali modifiche avvenute nel periodo in esame, rispetto alla ripartizione percentuale delle attività e le motivazioni di tali variazioni. Nel caso non pervenga tale resoconto le fatture del periodo in questione saranno respinte.

7. Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l’Amministrazione ha previsto l’applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l’importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, il Professionista è tenuto a emettere e trasmettere all’Amministrazione specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all’importo delle eventuali penali applicate e richieste dall’Amministrazione. L’Affidatario non potrà vantare interessi qualora gli enti preposti ritardino a riconoscere a questa Amministrazione Comunale il versamento del contributo previsto dal relativo atto Amministrativo.

# ART. 14 – CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l’Affidatario del servizio, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. L’Amministrazione evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’Affidatario del servizio sarà chiamato a rispondere all’Amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. L’Amministrazione si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

# ART. 15 – FALLIMENTO ED ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL’AFFIDATARIO

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’Affidatario, di cui all’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente all’Amministrazione mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; l’Amministrazione procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’Affidatario del servizio al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

# ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario e nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 e dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e successive variazioni e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. Il contratto di cessione dei crediti, di cui al precedente comma 2, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all’Amministrazione, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all’Amministrazione. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l’Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione all’Amministrazione.

# ART. 17 – SUBAPPALTO

1. In tutti gli affidamenti di cui al presente Capitolato, il Professionista non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative a sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (con l’esclusione delle relazioni geologiche) nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

2. Resta impregiudicata la responsabilità del Professionista nel caso lo stesso ricorra al subappalto per le attività citate. In ogni caso, il subappalto delle prestazioni consentite dovrà essere preliminarmente autorizzato dalla Stazione appaltante, ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Le predette attività potranno essere date in subappalto nel rispetto delle condizioni, dei termini degli obblighi indicati dall’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

# ART. 18 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. L’Affidatario dell’incarico professionale è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. L’Affidatario dell’incarico professionale in oggetto è tenuto, inoltre, ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all’I.N.P.S. e all’I.N.A.I.L.

3. L’Affidatario è, altresì, soggetto all’obbligo di munire il proprio personale impiegato nei cantieri edili dell’apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia nel rispetto dell’art. 36 bis, comma 3, del D.L. n. 223/2006 (convertito, con modificazioni, dal D.lgs. n. 248/2006).

# ART. 19 – SICUREZZA

L’Affidatario del servizio si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

# ART. 20 – ELEZIONI DI DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO

La Stazione Appaltante e il Professionista eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale. Qualunque comunicazione effettuata dall’Ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.

# ART. 21 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quant’altro costituente frutto dell’incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all’Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall’Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all’Affidatario medesimo, fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modificazioni ed integrazioni.

# ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti dalla Stazione appaltante saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.

# ART. 23 – GARANZIA DEFINITIVA

1. L’Affidatario dell’incarico professionale in oggetto è obbligato a costituire una garanzia definitiva del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, eventualmente incrementata, secondo le modalità indicate dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. L’importo della cauzione definitiva è ridotto secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

2. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l’applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle medesime penali.

3. La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, qualora previsto, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Affidatario del servizio, del documento di pagamento di cui all’art. 13, presentato dall’Affidatario, regolarmente vistato dall’Amministrazione, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato dall’Amministrazione, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l’Affidatario del servizio derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Amministrazione.

4. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Affidatario dell’incarico professionale deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all’Affidatario dell’incarico professionale mediante PEC.

6. Nel caso di integrazione del contratto, l’Affidatario dell’incarico professionale deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

7. La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

# ART. 24 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. In osservanza a quanto previsto, in materia di coperture assicurative, al paragrafo II, punto 4 delle linee guida n.1 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, è richiesta una polizza di responsabilità civile professionale (appositamente stipulata per il servizio in oggetto) che deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I professionisti non sono esentati dall’obbligo di presentazione della cauzione definitiva.

2. La polizza da responsabilità professionale deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’Amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., resesi necessarie in corso di esecuzione.

3. Sono da ritenersi, altresì, a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato.

4. Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

5. Le polizze dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L’Affidatario si impegna a presentare all’Amministrazione appaltante copia delle polizze ed a presentare, ad ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L’Amministrazione appaltante è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. L’Affidatario solleva la Stazione appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che l’Amministrazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

6. L’Affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione appaltante relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

# ART. 25 – PENALI

1. Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato nel presente capitolato, salvo proroghe che potranno essere concesse dall’Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale del **1 (uno) per mille** dell’ammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.

2. Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre 30 giorni dalla previsione, non dovuto a cause di forza maggiore, viene ritenuto grave inadempienza contrattuale e può provocare, ad insindacabile giudizio del RUP, risoluzione del contratto oltre al risarcimento del danno sofferto dalla stazione appaltante, come previsto al successivo art. 27.

3. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell’inadempimento e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l’Affidatario del servizio avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni consecutivi dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l’Affidatario del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell’Amministrazione, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’Affidatario del servizio in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva.

5. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell’importo contrattuale, l’Amministrazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.

# ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

# ART. 27 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

1. Salvo quanto precedentemente previsto per la risoluzione del contratto è facoltà dell’Ente committente risolvere il contratto a tutto rischio dell’Affidatario, con riserva di risarcimento danni, qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all’Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:

1. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
2. ingiustificata sospensione del servizio;
3. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall’Amministrazione presso l’Affidatario del servizio, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all’Amministrazione stessa;
4. ritardo nella consegna degli elaborati oltre 30 giorni dalla previsione, non dovuto a cause di forza maggiore;
5. applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell’importo contrattuale;
6. il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto;
7. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;
8. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte del committente;
9. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
10. il non aver iniziato l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro tre giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dal committente;
11. mancata esecuzione di prestazioni previste dalla propria offerta tecnica presentata;
12. ritardo nell’adeguamento del progetto del presente capitolato;
13. mancato rispetto di norme di legge o regolamentari nonché di ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento;
14. assunzione atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso.

2. I casi elencati saranno contestati all’Affidatario del servizio per iscritto dall’Amministrazione, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali l’Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Affidatario di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, l’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’Affidatario dell’incarico il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’Affidatario dell’incarico può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l’Amministrazione.

5. L’operatore economico aggiudicatario (professionista, società d’ingegneria etc.), si impegna, ai sensi del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di San Ginesio ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Inoltre trovano applicazione all’incarico da affidare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui al Piano anticorruzione del Comune di San Ginesio in vigore. L’incaricato dovrà rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. Ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di San Ginesio che abbiano esercitato poteri autoritativi o contrattuali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di impiego con il Comune di San Ginesio da meno di tre anni.

6. I casi elencati saranno contestati all’Affidatario per iscritto dal committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

7. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Affidatario di qualsivoglia natura.

8. Nel caso di risoluzione, il committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’Affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al committente.

# ART. 28 – RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

# ART. 29 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione e l’esecutore del servizio, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l’esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Macerata. Si specifica che non è possibile attivare procedura di arbitrato in caso di controversia, ma si procederà direttamente a causa civile.

# ART. 30 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

2. L’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.

3. L’Affidatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

4. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:

* i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
* tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
* i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l’Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. Tutti i documenti fiscali emessi per l’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

# ART. 31 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell’I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario; tra queste vi sono:

* le spese contrattuali;
* le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio dell’esecuzione del servizio al collaudo delle opere;
* le spese relative alla pubblicità della gara.

2. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Affidatario. S’intendono, altresì, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, finalizzati all’espletamento della presente prestazione.

3. Con la sottoscrizione del contratto per il servizio di cui all’art. 1 del presente capitolato prestazionale e descrittivo, l’Affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l’espletamento dell’incarico oggetto del contratto stesso, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall’esercizio della professione.

# ART. 32 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. L’Affidatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive variazioni, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di San Ginesio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso predetto Comune nei confronti del medesimo Fornitore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L’Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento vigente presso il Comune di San Ginesio.

3. L’Affidatario con la firma del contratto dichiara che l’Amministrazione gli ha trasmesso copia del predetto Codice di comportamento e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L’Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. L’Amministrazione, accertata la compatibilità dell’obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

5. L’Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

6. L’Affidatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

7. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’Affidatario si impegna a segnalare tempestivamente all’Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

# ART. 33 – SPECIFICHE TECNICHE

1. L’intervento deve comunque essere realizzato nel rispetto di tutte le norme vigenti.

2. Il progetto dovrà essere pienamente rispondente al D.M. 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione manutenzione di edifici pubblici” pubblicato nella G.U. serie generale n. 259 del 06/11/2017 per quanto applicabili in relazione ai beni tutelati.

3. I contenuti minimi degli elaborati progettuali dovranno essere quelli previsti dagli:

* artt. 24 e seguenti del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. per ogni livello di progettazione;
* art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
* art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
* art. 17 e 18 del D.M. del 22 agosto 2017, n. 154 “*Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.*

4. In particolare dovranno essere prodotti almeno i seguenti documenti:

- PROGETTO DEFINITIVO:

* Relazione generale
* Relazioni tecniche/specialistiche:
	+ Relazione geotecnica
	+ Relazione tecnica sulle opere architettoniche e di restauro
	+ Relazione tecnica sulle strutture
	+ Relazione tecnica sugli impianti
	+ Relazione sulla gestione dei materiali provenienti da demolizione
* Elaborati grafici architettonici (inquadramento urbanistico; piante, prospetti e sezioni di stato attuale e di stato modificato)
* Elaborati grafici strutturali (rilievo materico; piante, prospetti, sezioni in cui vengano individuati gli interventi proposti)
* Analisi storico-critica
* Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture
* Elaborati di progettazione antincendio
* Elaborati e relazioni per rispetto requisiti acustici (eventuale)
* Aggiornamento prime indicazioni per redazione PSC

-PROGETTO ESECUTIVO

* Relazione generale e specialistiche
* Particolari costruttivi (architettonici e strutturali)
* Relazione di calcolo delle strutture
* Relazione di calcolo degli impianti (ove necessario)
* Computo metrico estimativo, elenco e analisi prezzi, quadro tecnico economico
* Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto
* Piano di manutenzione dell’opera
* Piano di sicurezza e coordinamento
* Cronoprogramma dei lavori

# ART. 34 – ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

1.La documentazione progettuale verrà sottoposta all’attività di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Restano a carico dell’Aggiudicatario, senza nessun onere per l’amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.

2. Al fine di accertare l’unità progettuale, i soggetti di cui all’art. 26 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prima dell’approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità tecnica ed economica e alla documentazione allegata al bando di gara.

3. Le attività di verifica avranno luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in contraddittorio con il progettista e saranno finalizzate all’accertamento:

- della completezza della progettazione;

- della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

- dell’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

- dei presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo;

- della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

- della possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;

- della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

- dell’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

- della manutenibilità delle opere, ove richiesta.

# ART. 35 – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESO L’INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

1.L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Definitivo, compreso l’incarico di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione, e dovrà essere realizzato come previsto dall’art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

2. Per la redazione delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC, l’Affidatario dovrà fare riferimento anche alle eventuali azioni di coordinamento per la sicurezza che verranno fornite dall’Amministrazione all’avvio della fase di progettazione.

3. Il Progetto Definitivo dovrà contenere tutti gli elementi necessari all’ottenimento dei pareri previsti dalle normative e da porre alla base della successiva Progettazione Esecutiva. Dovrà contenere gli elaborati grafici e descrittivi e i calcoli a un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche.

4. Fermo restando quanto riportato nel D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. in merito al contenuto degli elaborati che compongono il progetto definitivo e alle indicazioni fornite all’articolo 2, comma 2, e all’art. 34 del presente Capitolato, per ulteriori specifiche si rimanda al documento di gara denominato “Compenso professionale redatto ai sensi del D.M. 17 giugno 2016” dedicato al calcolo dei corrispettivi.

5. L’Affidatario si impegna a recepire nel Progetto Definitivo, apportandovi le necessarie modifiche o integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti interessati nel processo di approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni.

# ART. 36 – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESO L’INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

1.L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Esecutivo, compreso l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dovrà essere realizzato come previsto dall’art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

2. Il Progetto Esecutivo dovrà essere sviluppato/dettagliato/approfondito, recependo integralmente tutti i contenuti e i vincoli richiamati nella documentazione prodotta ed approvata nei livelli precedenti della progettazione (Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, Progettazione Definitiva) e recependo tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute negli strumenti approvativi (pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.).

3. Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovrà adempiere agli obblighi previsti dall’art. 91 del D.Lgs 81/2008.

4. Le prestazioni relative alla Progettazione Esecutiva comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al D.M. 17 giugno 2016, sono riportate nel documento di gara denominato “Schema di Parcella”.

5. Considerato che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura realizzazione dei lavori, lo stesso dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la predisposizione del contratto con l’impresa esecutrice. Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all’esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

# ART. 37 – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

1.L’attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovrà essere svolta secondo quanto previsto dall’art.101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalle Linee guida ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti relative a “*Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto*”, dal Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del MIT “*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione*”, dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., ai quali si rimanda integralmente.

2.Le prestazioni relative alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase della Esecuzione comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al D.M. 17 giugno 2016, sono riportate nel documento di gara denominato “Schema di Parcella”.

3. Nel contesto dell’incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, a completamento di quanto sopra descritto, anche se non esplicitamente menzionate, si ritengono ricomprese le seguenti attività:

* Supporto al collaudatore sia per la attività inerenti agli atti e i documenti da redigere, verificare e avallare, sia in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d’opera, alle attività inerenti le visite e verifiche di collaudo tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo finale ed anche in merito alla verifica della documentazione e degli elaborati “as built”;
* Consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built” prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e manuali d’uso e manutenzione, documentazione a comprova del rispetto dei vari CAM (di cui alla relazione metodologica posta a base di gara) etc.;
* Predisposizione della documentazione per l’ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli enti preposti;
* Attività connesse alle consegne parziali o d’urgenza dei lavori o di componenti a piè d’opera, comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della contabilizzazione e rendicontazione dello stato di consistenza dei materiali, etc.

4. Il Direttore Lavori dovrà controllare il rispetto del cronoprogramma e verificare la concreta realizzazione delle opere previste in progetto impartendo all’impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell’impresa, con la tempestività dovuta in relazione alla gravità dell’inadempimento, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al RUP.

# ART. 38 – NORMA DI CHIUSURA

L’Affidatario del servizio, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.